

Decreto bollette: il nuovo bonus ricerca e sviluppo per le start-up

Il **Decreto Bollette**, la cui conversione in legge è stata approvata alla Camera, ha previsto un nuovo **credito d'imposta** per le **start-up innovative** operanti nei settori dell'ambiente, dell'energia da fonti rinnovabili e della sanità. Quali sono le condizioni per poterne beneficiare.

di **Marco Nessi** - Dottore Commercialista

L'articolo 7-quater del DL 34/2023 (c.d. **Decreto bollette**), prevede, per il 2023, il riconoscimento di un **credito d'imposta** a favore delle **start up innovative**:

- costituite a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- operative nei settori dell'ambiente, dell'energia da **fonti rinnovabili** e della sanità.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 25, c. 2, del DL 179/2012, possono definirsi "start up innovative" le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, in grado di rispettare i seguenti requisiti oggettivi:

- sono **imprese nuove** o costituite da non più di 5 anni;
- hanno la residenza in Italia, ovvero in un altro paese dello Spazio Economico Europeo ma con sede produttiva o filiale in Italia;
- hanno, a partire dal secondo anno di attività, un **fatturato annuo** inferiore a 5 milioni di euro;
- non sono quotate in un mercato regolamentato o in una **piattaforma multilaterale di negoziazione**;
- non distribuiscono e non hanno distribuito utili;
- hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico;
- non sono il risultato di una fusione, scissione o cessione di ramo d'azienda.

Inoltre, una start up è innovativa se è in grado di rispettare almeno uno dei seguenti tre requisiti soggettivi:

- sostiene **spese in ricerca e sviluppo** pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione;
- impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale);
- è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato.

Le condizioni per beneficiare del credito

Nello specifico, il credito d'imposta in esame:

- è concesso (nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2023) nella misura del 20% (fino a un importo massimo annuale di 200.000 euro per ciascuna beneficiaria) delle spese che sono sostenute per l'**attività di ricerca e sviluppo** volte alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumenti e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici; Tra le attività di ricerca e sviluppo rientrano tre tipologie di attività: a) la **ricerca di base** (da intendersi – in base a quanto previsto dal Manuale di Frascati – come un lavoro sperimentale o teorico intrapreso principalmente per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti dei fenomeni e dei fatti osservabili, senza alcuna particolare applicazione o utilizzo in vista); b) la **ricerca applicata** (intesa come un'indagine originale intrapresa al fine di acquisire nuove conoscenze ed orientata principalmente verso uno scopo o un obiettivo specifico e pratico); c) lo **sviluppo sperimentale** (definito come un lavoro sistematico, che si basa sulle conoscenze acquisite dalla ricerca e dall'esperienza pratica e che produce conoscenze aggiuntive, diretto a produrre nuovi prodotti o processi o a migliorare prodotti o processi esistenti. Per "prodotto" ci si riferisce a un bene o a un servizio, mentre per "processo" si intende la trasformazione degli input in output, anche in termini di nuove strutture e pratiche organizzative);
- è utilizzabile esclusivamente in **compensazione** (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241);
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo;
- non concorre alla formazione del **reddito d'impresa**, né della base imponibile dell'IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto previsto dagli artt. 61 e 109, c. 5, del TUIR;

- è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli **aiuti "de minimis"** (sulla base di questa disposizione, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa unica non deve superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, ovvero 100.000 euro per le imprese attive nel settore del trasporto su strada). Per "**impresa unica**" deve intendersi l'insieme delle imprese, tra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni, per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Infine, al **credito d'imposta** non sono applicabili i limiti previsti dall'articolo 1, c. 53, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (raggiungimento del plafond annuale di 250.000 euro previsto per i crediti di imposta agevolativi) e dall'articolo 34 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (soglia massima per le compensazioni orizzontali dei crediti d'imposta effettuabili in ciascun anno solare). Un **decreto** del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dovrà adottare le disposizioni di attuazione necessarie (anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato pari a 2.000.000 di euro), nonché le modalità di verifica e di controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d'imposta fruito indebitamente.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.